

## OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato  
delle IPAB: giurisprudenza costituzionale e legislazione regionale.

Dott. Antonio Frina

Giunta Regione Lombardia

Firenze 7/8 febbraio 1991

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul problema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella nota sentenza n.173 del 1981 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.25, quinto comma, del DPR n.616/77 che stabiliva il trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale.

Tale trasferimento doveva trovare la propria disciplina nella emananda legge di riforma dell'assistenza pubblica, ovvero, in mancanza dell'approvazione di tale legge da parte del Parlamento, da parte delle Regioni (art.5, settimo comma del citato DPR); in seguito a tale norma, alcune Regioni avevano emanato leggi attuative (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria) che sono state anch'esse travolte dalla sentenza n.173/81, in quanto ha fatto venire meno il presupposto di tali leggi.

La Corte Costituzionale ha affermato che l'art.25, quinto comma, "non completa affatto la disciplina del trasferimento già realizzata con l'art.1, comma secondo, lettera a) del DPR 15/1/1972, n.9, ma piuttosto la modifica radicalmente in quanto, invece di mantenere i poteri delle Regioni sugli enti previsti dalla legge Crispi del 1890, attribuisce ai comuni le funzioni degli enti IPAB a tal fine soppresse.

E' manifesto che un mutamento così profondo nel regime di queste istituzioni, tale da determinare in via generale l'eliminazione,.....presupponeva da parte del legislatore delegante una indicazione in termini non equivoci del "thema transferendum".

Se, pertanto, fu ritenuto frutto di un "eccesso di delega" (o meglio di un eccesso della delega) il contenuto dell'art.25 del DPR 616/77, la Corte affrontò il tema della adeguatezza della legislazione vigente in tema di assistenza e di IPAB affermando che il Parlamento "non intese abbinare alla delega per il trasferimento di funzioni una delega per la riforma, sia pure parziale, del regime delle IPAB infraregionali, non intese, cioè anticipare su questo punto la legge generale di riforma dell'assistenza.

Tra l'altro, la realizzazione di un simile intento avrebbe richiesto un esame sia pure sommario dei criteri di superamento del regime contenuto nella legge 17 luglio 1890, n.6972.

Non poteva essere ignorato lo spessore storico delle istituzioni disciplinate da questa legge organica nè si poteva omettere una riconsiderazione dei principi fondamentali che la ispirarono (rispetto della volontà dei fondatori, controlli giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazioni di autonomia). Inoltre sarebbe stato motivo di riflessione la pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene prestata, differenze non prese come tali in considerazione dalla legge Crispi, preoccupata di unificare sul piano delle figure soggettive (al fine di sottoporle al controllo dell'autorità civile) i vari tipi di Opere Pie formatesi nel corso di una vicenda di durata ultrasecolare. Ma, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, intraprendere una riforma del sistema, come è configurato dalla legge Crispi, comporta che si faccia debito conto dei precetti contenuti negli artt.18,19,33 e 38, della Carta costituzionale e che sia affrontato alla luce dell'art.38, ultimo comma, il tema del pluralismo delle istituzioni in relazione alle possibilità di

pluralismo nelle istituzioni (XXIII proposizione normativa Commissione Giannini):

Dopo la sentenza n.173/81 sono passati diversi anni (7) senza che alcuna legge di riforma dell'assistenza fosse approvata, nonostante le sollecitazioni delle Regioni e degli operatori del settore, sino a quando la Corte è stata nuovamente investita del problema delle IPAB a seguito di un contenzioso sorto tra il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna e l'Opera Pia Ospizio di S. Anna che sosteneva la propria natura di ente privato: la Corte di Appello di Bologna giudicava in contrasto con l'art.38 della Costituzione il dettato dell'art.1 della L.6972/1890 e rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale che pronunciava la sentenza n.396 del 24/3/1988.

Aspetti e contenuti della sentenza C.C. n. 396/1988.

Con la citata sentenza la Suprema Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890 n. 6972 "nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possono continuare a sussistere assumendo personalità giuridica di diritto privato qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata".

A tale pronuncia la Corte perviene sulla base di una ampia ed articolata motivazione condotta sulla scorta di riferimenti storici-normativi sulla disciplina e sulle origini delle II.PP.A.B. e sulla base anche di richiami alle proprie precedenti sentenze n. 173/1984 e n. 196/1987 (la prima relativa alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977 per la parte relativa al trasferimento delle II.PP.A.B. regionali ed infra-regionale ai Comuni, la seconda relativa alla risoluzione di conflitto d'attribuzione in materia di nomine statutarie d'amministratori di II.PP.A.B. e ritenuta inammissibilità del conflitto avanzato dalla Regione nei confronti di Organi dello Stato trattandosi di funzioni traenti origine direttamente dagli Statuti).

Quali aspetti fondamentali della cennata pronuncia sono da evidenziarsi:

- il riconoscimento dello "spessore storico" e del "peculiare carattere" delle II.PP.A.B. rispetto ad altri Enti pubblici, essendo tali Istituzioni per lo più il prodotto del riconoscimento di iniziative private sia "inter vivos", che "mortis causa",
- la del pari rilevata peculiarità del relativo regime giuridico dato dalla storica legge Crispi n. 6972/1890 e successive modificazioni e, come nota la Corte, caratterizzato "dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica

in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici" ed in cui "convivono forti poteri di vigilanza e tutela pubblica con un ruolo ineliminabile e spesso decisivo della volontà dei privati, siano essi i fondatori, gli amministratori o la base associativa",

- l'evidenziazione infine di come il regime di generale pubblicizzazione di tali Istituzioni imposto dalla legge "Crispi" corrispondesse a specifiche esigenze storiche di porre in essere forme di controllo e sottoporre a discipline uniformi le iniziative benefiche anche d'origine privata, all'epoca particolarmente diffuse, quale indispensabile strumento per poter costituire all'epoca un sistema di beneficenza legale, che altrimenti sarebbe mancato del tutto, ma come altresì essendo venuti meno, con l'evoluzione dei tempi e con lo intervenuto sviluppo dei pubblici apparati per la diretta assunzione e soddisfacimento di tali esigenze, i suaccennati originari presupposti, non sono ormai, afferma testualmente la Corte, "non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata di vedersi riconosciuta l'originaria natura" in relazione anche al dettato di cui all'art. 38 - ultimo comma - della carta costituzionale che garantisce l'assistenza privata ed in relazione al quale "è divenuto ormai incompatibile il monopolio pubblico delle Istituzioni relative",
- conclude infine la Corte affermando che le stesse potrebbero pertanto essere restituite all'ambito privato ove fosse constatata la presenza di "requisiti propri di una persona giuridica privata" e che, pur essendo mancato fino ad oggi un intervento organico, non può comunque "ulteriormente rimanere disattesa l'esigenza di adeguamento del sistema al principio costituzionale di libertà dell'assistenza privata".

Soluzioni prospettate dalla Corte per l'avvio di un processo di riesame e di riprivatizzazione delle II.PP.A.B. che ne presentino i requisiti.

1) Soluzione legislativa

L'adozione di un'apposita normativa nazionale che, in~~fer~~coerenza con i principi fissati dalla sentenza, abbia a disciplinare le ipotesi ed i procedimenti per l'accertamento della natura privata delle II.PP.A.B. è prefigurata dalla Corte, ma è dalla stessa prospettata come ipotesi non esclusiva, bensì semplicemente alternativa e presumibilmente più a lungo periodo rispetto alle soluzioni dell'accertamento giudiziale ovvero anche delle trasformazio~~ni~~ amministrative, considerate queste immediatamente praticabili.

2) Soluzione giudiziale

Tale soluzione è vista con riferimento alla possibilità offerta alle singole Istituzioni di adire l'A.G.O. (come avvenuto nel caso di specie che ha costituito occasione alla presente sentenza della Corte) per chiedere l'accertamento della propria ritenuta natura di persona giuridica privata, dimostrandone in tal sede i requisiti, e costituisce espressione di una autonoma capacità di scelta ed iniziativa offerta alle singole Istituzioni.

3) Soluzione amministrativa

Sottolinea inoltre la Corte la sussistenza di una ulteriore possibile soluzione data dall'Istituto della trasformazione in via amministrativa "sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private".

A conclusione di tale rassegna, ritiene la Corte opportuno segnalare che per fare conseguire nelle competenti sedi giudiziarie o amministrative la qualificazione privatistica a quelle IPAB che dovessero mostrarsi interessate a

tale diverso riconoscimento" potrebbero costituire utili punti di riferimento in quanto espressione di "principi generali insiti nell'ordinamento" sia l'art. 17 del D.P.R. 19.6.1979 n. 348 (recante norme d'attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna) sia l'art. 30 della L.R. Siciliana n. 22/1986.

Contenuto dell'art. 17 del D.P.R. n. 348/1979

L'art. 17 del D.P.R. n. 348/1979, contenente norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, riproduce nei contenuti l'art. 1 dei famosi DD. LL. "Andreotti" nn. 113 e 209 del 29.3 e 19.6.1979, più non convertiti in legge, ed evidenzia specifiche categorie di II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai Comuni ed assumenti personalità giuridica di diritto privato, a' sensi del terzultimo comma della citata norma.

Tali categorie sono quelle delle:

- 1) Istituzioni a struttura associativa, che si hanno allorquando concorrono congiuntamente le seguenti condizioni
  - 1a) costituzione dell'Ente d'origine privatistica
  - 1b) elezione da parte dei soci di almeno la metà dei componenti l'organo d'amministrazione per statuto
  - 1c) attività statutariamente e prevalentemente esercitata sulla base di prestazioni personali dei soci e con mezzi forniti dai medesimi
  - 1d) patrimonio formato prevalentemente da beni ed apporti dei soci
  
- 2) Istituzioni promosse da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata, che si hanno quando concorrono congiuntamente i seguenti elementi:
  - 2a) atto costitutivo di fondazione d'origine privatistica
  - 2b) designazione da parte dei privati di almeno la metà dei componenti l'Organo d'Amministrazione per statuto, semprechè il Presidente non sia sempre per Statuto scelto tra quelli di nomina pubblica
  - 2c) patrimonio costituito quasi esclusivamente da beni forniti dai priva-

ti e con attività gestionale prevalentemente a carico privato , e semprechè l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% complessivo delle entrate nè abbia percepito rette a carico di P.A. in misura superiore al 50% delle entrate.

3) Istituzioni di ispirazione religiosa, che si hanno quando concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

3a) perseguimento di indirizzi e finalità religiose mediante l'attività istituzionale attualmente svolta

3b) collegamento con confessione religiosa mediante designazione quali amministratori di ministri del culto od appartenenti ad istituti religiosi ovvero rappresentanti d'autorità religiose e mediante anche la collaborazione di personale religioso come modo qualificante d'erogazione del servizio.

Sono del pari escluse dal trasferimento ai Comuni, ma destinate a mantenere la propria qualificazione giuridica di IPAB le Istituzioni che svolgono prevalentemente attività di istruzione compresa quella pre-scolare.

Contenuto art. 30 L.R. Sicilia n. 22 del 9.5.1986.

A differenza della norma richiamata al punto che precede, l'art. 30 della legge siciliana n. 22/1986 non contiene "ex professo" individuazione di categorie e/o condizioni od elementi rilevanti ai fini della privatizzazione delle Istituzioni, ma prevede testualmente che "Le istituzioni in atto qualificate quali IPAB per atto positivo di riconoscimento o per possesso di stato, che, avuto riguardo alle disposizioni della legge fondamentale sulle CO.PP. 17 luglio 1890 numero 6972 e successive modifiche, agli atti di fondazione ed agli statuti delle istituzioni medesime, nonchè ai criteri selettivi da determinare con le procedure di cui al successivo comma, per prevalenza di elementi essenziali sono classificabili quali enti privati, sono incluse dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale agli EE.LL., in apposito elenco ai fini del riconoscimento a' sensi dell'art. 12 del codice civile.



Per l'attuazione del precedente comma i criteri selettivi, entro i limiti prefissati al precedente comma, sono determinati dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per gli EE.LL., sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, che si pronuncia entro tre mesi dalla ricezione delle proposte."

La determinazione quindi dei criteri selettivi è demandata ed è frutto di successivo provvedimento amministrativo.

La Regione Lombardia ha elaborato nel 1989 (e approvato in Consiglio nel febbraio 1990) un PDL concernente "Norme per la depubblicizzazione di IPAB", basato sulla competenza regionale in materia di assistenza sociale e non sulla materia delegata in tema di riconoscimento, trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private ai sensi dell'art.14 del DPR n.616/77.

Si è ritenuto, infatti, che non trattandosi di intervento per il riconoscimento "ex novo" di persone giuridiche private, bensì nei confronti di enti già formalmente tuttora riconosciuti quali pubblici, oggetto del provvedimento fosse da considerare la loro trasformazione o meglio la declassificazione dalla loro qualità di IPAB (depubblicizzazione), mentre il riconoscimento della personalità giuridica privata costituirebbe una conseguenza necessaria di tale trasformazione. La Regione ha quindi rivendicato come competenza e funzione istituzionale ad essa direttamente trasferita (e non semplicemente delegata) la gestione di tale istituto della trasformazione in via amministrativa delle IPAB.

Si è, di conseguenza, proposta una riformulazione o meglio una determinazione apposita dei presupposti e dei requisiti che, in armonia con i principi enunciati dalla Corte, siano ritenuti dimostrativi dell'assorbente ed inalterata sostanziale natura privatistica di tali peculiari istituzioni, attribuendo carattere esemplificativo e meramente orientativo ai riferimenti normativi contenuti nella sentenza n.396.

L'art.1 della l.r.n.21 del 27/3/1990 recita :

1. Al fine di consentire la riconduzione delle IPAB che ne abbiano le caratteristiche tra gli enti morali di diritto privato, in attuazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile 1988, n.396, e di acquisire i necessari elementi informativi per la elaborazione dei piani regionali socio-assistenziali e dei programmi attuativi zionali, la Giunta Regionale è autorizzata ad accertare su domanda dell'ente interessato, se in possesso dei requisiti previsti dalla presente Legge, la mancanza della natura pubblica degli enti stessi".

Gli artt.2 e 3 disciplinano il procedimento, mentre l'art:4 ("Criteri di depubblicizzazione) contiene gli indici e le condizioni sufficienti per negare la natura pubblica di una istituzione; l'art.5 definisce gli effetti del provvedimento della Giunta Regionale di depubblicizzazione.

La legge in questione è stata approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia in data 12 febbraio 1990 e subito inviata al controllo governativo.

./..

In data 23/2/90 era pubblicato sulla G.U. il D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 concernente "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle IPAB a carattere regionale ed infraregionale", che, sulla base della sentenza n.396/88 e degli artt.4 e 14 del DPR n.616/77, impartiva "le necessarie direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionalmente coinvolti."

Si era quindi data, a livello governativo, una interpretazione della sent.n.396 e delle conseguenze attuative da parte delle regioni in senso restrittivo, riconducendo il problema alle competenze delegate ai sensi dell'art.14 del DPR 616/77 concernenti le persone giuridiche di cui all'art.12 del codice civile.

Di fronte al fatto nuovo dell'emanazione della direttiva del 16/2/1990, la legge della Regione Lombardia era destinata ad un sicuro rinvio, sia per l'impostazione del provvedimento, sia per le difformità riscontrabili tra i criteri di depubblicizzazione e il contenuto della direttiva per quanto riguardava gli elementi richiesti ai fini del riconoscimento.

A seguito di un accordo raggiunto in sede politica con la Presidenza del Consiglio, la Regione Lombardia ha approvato una seconda legge sulle IPAB avente oggetto "Adeguamento delle norme per la depubblicizzazione di IPAB alle direttive contenute nel DPCM 16 febbraio 1990", con la quale sono state apportate le variazioni agli articoli del precedente testo normativo resi necessarie per conformarsi al contenuto letterale delle direttive governative. In tal modo, è stato possibile ottenere il visto del Governo per entrambe le leggi approvate dal Consiglio che sono state promulgate nella stessa data e pubblicate sullo stesso Bollettino Ufficiale (quasi si trattasse di un unico testo legislativo: v. LL.RR. 21 e 22 del 27 marzo 1990 pubblicate sul BURL del 29/3/1990).

Si è verificato quindi il fatto paradossale che la Regione che per prima e unica aveva affermato la propria competenza a legiferare in materia, si è volontariamente preclusa la possibilità di contestare avanti alla Corte Costituzionale la legittimità della direttiva del 16/2/90.

Le regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso giudizio per conflitto di attribuzione in merito al DPCM 16/2/90 nel presupposto che le norme disciplinerebbero l'accertamento della natura pubblica o privata della IPAB, una funzione che, rientrando nell'ambito della materia "beneficienza pubblica", risulterebbe non già delegata, ma espressamente attribuita dall'art.117 della Costituzione. La sentenza n.466 del 26 settembre-16 ottobre 1990 della Corte Costituzionale ha respinto tutte le motivazioni addotte dalle regioni ricorrenti e ha dichiarato che spettava allo Stato il potere di emanare il DPCM 16/2/90, fornendo una sorta di rilettura autentica della precedente sent.n.396/88 al fine di confermarne la portata.

Secondo la Corte, si tratta di funzioni amministrative delegate alle regioni dall'art.14 del DPR 616/77 e "concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione". Tutte le funzioni concernenti le persone giuridiche private esercitate o esercitabili da organi dello Stato rientrano nell'ambito di quelle delegate alle regioni ivi comprese quelle concernenti tutte le altre vicende che, modificando le situazioni di fatto e di diritto collegate a tale riconoscimento, incidano sulla sua portata e sui suoi effetti, come è il caso del mutamento della qualifica delle IPAB da pubbliche a private, cioè di una modifica dello "status", resa possibile dalla dichiarazione di illegittimità dell'art.1 della L.6972/1890. La Corte afferma: "se è esatto .....che l'operazione di mutamento della qualifica non comporta apprezzamento di natura discrezionale avente quel carattere costitutivo tipico dell'atto di riconoscimento, è pur vero che si è in presenza di una vicenda modificativa ad esso strettamente collegata e finalizzata in ragione degli effetti che è destinata a produrre nel regime giuridico dell'ente.

Pertanto .... le attività dirette a prendere atto della natura giuridica dell'istituzione .... rientrano a pieno titolo nelle funzioni delegate dall'art.14 del DPR 616/77 e non già in quelle trasferite dall'art.22 dello stesso decreto nella materia della beneficenza pubblica.

Tali attività hanno come oggetto diretto ed immediato una vicenda che attiene al modo di essere della personalità giuridica dell'istituzione, incidendo solo indirettamente nella materia della beneficenza pubblica che ne costituisce, dunque, l'ambito di operatività, ai sensi del citato art.14".

La Corte ha ritenuto non fondate, inoltre, le censure della Regione Toscana riguardo al fatto che la direttiva risulterebbe eccessivamente dettagliata e vincolante, finendo per impedire l'esercizio organico <sup>FUNZIONI DELLE</sup> delle regioni che si voleva garantire attraverso la delega c.d. traslativa: si sostiene che "si devono considerare le peculiarità dell'attività volta a verificare la sussistenza dei requisiti del carattere privato dell'istituzione, attività da cui.....esula ogni apprezzamento discrezionale. Non possono perciò valere quei limiti indicati, nella richiamata sentenza n. 559 del 1988, come propri delle direttive volte a regolare l'esercizio, da parte delle regioni, di potestà discrezionali derivanti da deleghe c.d. traslative o devolutive, essendosi in presenza di un'attività si verifica per sua natura vincolata." La Corte conclude: "non può ritenersi che- indicandosi specificatamente i presupposti in presenza dei quali.... possa pervenirsi alla ricomposizione del carattere privato dell'ente- si sia ecceduto dai limiti consentiti per direttive del genere."

La sentenza n. 466/90 non appare del tutto convincente poiché conduce a ridurre le competenze delle regioni nella materia, giustificando in modo totale l'interpretazione governativa delle conseguenze attuative della pronuncia del 1988.

Per quanto riguarda la situazione determinatasi dopo l'emanazione della direttiva del 16/2/1990: in molte regioni si é ritenuta non più necessaria la soluzione legislativa, dal momento che le condizioni e gli elementi per una gestione in sede amministrativa delle eventuali istanze delle IPAB erano stati stabiliti in modo dettagliato e tassativo dall'atto governativo. Alcune regioni (Piemonte ed Umbria) hanno approvato una legge regionale che disciplina gli elementi necessari ai fini del riconoscimento in via amministrativa, e sono andate incontro a 'puntigliosi' rinvii governativi, fondati sulla non osservanza "testuale", rigorosa delle indicazioni della direttiva che si considerano vincolanti per il legislatore regionale. È interessante rimarcare che i punti oggetto di rinvio sono i medesimi per entrambe le leggi e corrispondono alle osservazioni e richieste di adeguamento a suo tempo trasmesse alla Regione Lombardia, e testualmente apportate nella legge successivamente approvata a correzione della prima onde evitarne il rinvio (l.r. 21 e 22 del 27/3/1990).

I rilievi concernono: il requisito 'patrimonio' per le istituzioni a carattere associativo; il riferimento ad aspetti gestionali riguardo al requisito 'patrimonio' per le istituzioni promosse e amministrate da privati; la dizione 'rappresentanti di autorità religiose' per le istituzioni di ispirazione religiosa. (v. schede allegate)

Di fronte alla impossibilità di ottenere il visto, la giunta della Regione Piemonte ha presentato un nuovo PDL dal medesimo oggetto che recepisce le indicazioni della direttiva sui punti/rinviati; tale PDL é attualmente all'esame del consiglio regionale per l'approvazione.

Analogo risulta essere l'intendimento del consiglio della Regione Umbria che é orientato per una riapprovazione con rëvisione dei punti oggetto di rinvio.

Al momento attuale non sembrano ipotizzabili altre iniziative legislative delle regioni sulla materia, data la carenza di una legislazione statale di riordino dell'assistenza.



## RINVII GOVERNATIVI - SERVIZI SOCIALI

Materia ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA  
E BENEFICIENZA

2.1.1

Regione / ~~Provincia Autonoma~~ UMBRIATitolo della legge: II.PP.AB - Criteri e procedure per la declassificazione e  
il riconoscimento della personalità giuridica di diritto  
privato.Data del rinvio: 20/4/1990

## Contenuto del rinvio - annotazioni

HI-contrasto con criteri di cui alla  
direttiva alle Regioni DPCM 16/2/1990  
c.4 punto c)  
c.5 punto c)  
c.6 punto b)  
GI-contrasto con L.17/7/1890 n.6972 art.58

Il Governo ha rilevato la non conformità ai criteri emanati con il DPCM 16/2/1990 per le seguenti norme:

- 1) richiesta di requisito patrimonio derivante da atti di liberalità;
- 2) richiesta di requisito patrimonio con riferimento ad aspetti gestionali;
- 3) previsione di "rappresentanti di autorità religiose" anziché di "rappresentanti di attività e di associazioni religiose" come recita la direttiva;
- 4) previsione di fusione tra Comune e IPAB in contrasto con la L.6972/1890 che contempla la ipotesi di fusione solo tra enti aventi fini identici.

I rilievi si fondano sull'interpretazione rigida della direttiva emanata, ritenuta comunque legittima dalla Corte Costituzionale (sent.n.466/90).

RINVII GOVERNATIVI - SERVIZI SOCIALI

Materia ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E  
BENEFICIENZA

2.1.1

Regione / ~~Provincia autonoma~~ PIEMONTE

Titolo della legge: NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO IN VIA AMMINISTRATIVA DELLA  
PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELLE IL.PP.AB

Data del rinvio: 12 APRILE 1990

**Contenuto del rinvio - annotazioni** Limiti violati: direttiva alle Regioni  
DPCM 16 febbraio 1990 c.4 punto c- H1  
" " " " c.5 punto c- H1  
" " " " c.6 punto b- H1

Il Governo ha rilevato:

- 1 - la non conformità delle disposizioni di cui all'art.2, punto 1, lett.a3) ai contenuti della direttiva, per il fatto che si richiede che "il patrimonio risulti prevalentemente formato da apporti dei soci o da atti ai liberalità;"
- 2 - la non conformità alla direttiva dell'art.2, c.1, lett.b4), in quanto fa riferimento a fatti gestionali (contributi pubblici di gestione nel quinquennio)e non solo al patrimonio dell'ente;
- 3 - la non conformità alla direttiva dell'art.2, c.1, lett.c2), in quanto esclude il riferimento a " rappresentanti di attività o di associazioni religiose" ovvero " la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione" per il riconoscimento di istituzioni di ispirazione religiosa.

I rilievi si fondano su di una interpretazione rigida ~~estrattiva~~ della direttiva adottata con il DPCM 16/2/1990 che appare non giustificata.  
 Occorre, però, tenere conto della motivazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n.466 che ha ritenuto legittimo il DPCM in questione: "trattandosi di direttiva volta a regolare l'attività di verifica della sussistenza di certi presupposti obbiettivi e non implicante valutazioni discrezionali, non può ritenersi che - indicandosi specificatamente i presupposti in presenza dei quali.... possa pervenirsi alla ricognizione del carattere privato dell'ente - si sia ecceduto dai limiti consentiti per direttive del genere".